

N. 20.629 DI REPERTORIO E N. 4771 DI RACCOLTA

COSTITUZIONE della SOCIETA' COOPERATIVA a responsa-  
bilità limitata denominata "EMMANUELE" con sede in  
Cuneo via Ascanio Sobrero 22

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantacinque il *tre set-*  
*tembre* in CUNEO in una camera a piano terzo della  
casa in piazza Europa n.15

*3 settembre 1985*

Davanti a me dottor Carlo Alberto PAROLA Notaio  
iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti  
di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo alla residenza di  
Busca

Senza testi a cui i componenti dichiaratisi idonei a  
sensi di legge, hanno d'accordo rinunciato con il  
mio consenso

Sono comparsi i signori

FINOCCHIARO Flavio, nato a Cuneo il 25 ottobre 1959,  
impiegato

(codice fiscale FNC FLV 59R25 D205X)

FALETTO Claudia, nata a Cuneo il 19 luglio 1961,  
assistente sociale

(codice fiscale FLT CLD 61L59 D205K)

coniugi residenti a Cuneo via Bassignano 23

DALMASSO Brunella, nubile, nata a Cuneo il 9 gennaio

1961 ed ivi residente via Gauteri n.3, assistente  
sociale

(codice fiscale DLM BNL 61A49 D205B)

GIORDANENGO Tiziana, nata a Cuneo il 16 gennaio 1964  
ed ivi residente via Bertano 1/bis, nubile, studentessa

(codice fiscale GRD TZN 64A56 D205Z)

AMBROSINO Erio, celibe, nato a Villafalletto il 30  
marzo 1960 residente a Cuneo via Coppino 37, impiegato

(codice fiscale MBR REI 60C30 M942W)

BIGLINO Giancarlo, nato a Cuneo il 3 novembre 1959,  
residente a Rittana  
celibe, impiegato

(codice fiscale EGL GCR 59T03 D205Y)

PORFIDO Marina, nubile, nata a Cuneo il 14 maggio  
1961 ed ivi residente via Bartolomeo Bruni 5,  
impiegata

(codice fiscale PRF MRN 61E54 D205W)

FINOCCHIARO Sebastiano, nato a Giarre (CT) il 20  
agosto 1929, residente a Cuneo via Sobrero 22,  
maresciallo esercito

(codice fiscale FNC SST 29M20.E017I)

FALETTI Luigi, nato a Saluzzo il 21 novembre 1931,  
residente a Cuneo via Coppino 23, impiegato Tribuna-

le

(codice fiscale FLT LGU 31531 H727T)

DALMASSO Catterina vedova Dalmasso, nata a Castelletto Stura il 13 gennaio 1927, residente a Cuneo via Gauteri 3, casalinga

(codice fiscale DLM CRN 27A53 C165B)

DALMASSO Anna Maria in Bainotti, nata a Cuneo il 2 aprile 1957 ed ivi residente via Tornaforte 11, infermiera

(codice fiscale DLM NMR 57D42 D205L)

cittadini italiani

Detti componenti della cui identità personale sono personalmente certo, col presente pubblico atto stipulano e mi dichiarano quanto segue:

1°) E' costituita fra i componenti la Società Cooperativa con la denominazione "EMMANUELE - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Cuneo via Sobrero 22

La Cooperativa intende nella sua attività applicare i metodi della mutualità ed ispirarsi ai principi della libera spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

A tal fine la cooperativa si propone in particolare di:

a) realizzare iniziative di carattere educativo,

culturale, ricreativo, assistenziale

b) gestire strutture e servizi di carattere sociale

(scuole materne, asili nido, ostelli per la gioventù, pensionati, comunità alloggio, centri di incontro, ecc.)

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate; nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, con ente che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di servizi educativi, assistenziali ecc.

c) assumere in appalto da terzi (privati o enti) qualsiasi lavoro concernente la "produzione e lavoro" e i servizi al solo scopo socio terapeutico degli ospiti

d) la cooperativa si propone <sup>1/1</sup> altresì di stimolare e facilitare l'avviamento al lavoro ed al risparmio degli assistiti.

Il tutto secondo lo Statuto in trentacinque (35) articoli che al presente si allega sotto la lettera "A" affinché ne faccia parte integrante e sostanziale previa lettura datane ai comparenti da me Notaio.

2°) I comparenti dichiarano di entrare in società e di avere sottoscritto le seguenti quote di capitale:

FINOCCHIARO Flavio e FALETTO Claudia in comunione legale lire 20.000 (ventimila)

DALMASSO Brunella lire 10.000 (diecimila)

GIORDANENGO Tiziana lire 10.000 (diecimila)

AMBROSINO Erio lire 10.000 (diecimila)

BIGLINO Giancarlo lire 10.000 (diecimila)

PORFIDO Marina lire 10.000 (diecimila)

FINOCCHIARO Sebastiano lire 10.000 (diecimila)

FALETTO Luigi lire 10.000 (diecimila)

DALMASSO Catterina lire 10.000 (diecimila)

DALMASSO Anna Maria lire 10.000 (diecimila)

e così totali lire *110.000 (cent diecimila)*

totalmente versate al momento della sottoscrizione.

2°) I comparenti si costituiscono in assemblea generale straordinaria per la nomina delle cariche

sociali.

2/2

Dopo breve discussione alla unanimità e per acclamazione vengono nominati a far parte del Consiglio di Amministrazione i signori:

DALMASSO Brunella, FALETTO Luigi, AMBROSINO Erio e FINOCCHIARO Sebastiano

i quali tutti dichiarano di accettare.

I signori Dalmasso Brunella, Faletto Luigi, Ambrosino Erio e Finocchiaro Sebastiano eletti a far parte

del Consiglio di Amministrazione si costituiscono in adunanza per distribuirsi le cariche sociali. Dopo

breve discussione alla unanimità viene eletto alla carica di Presidente il signor FALETTO Luigi, a

quella di Vice Presidente il signor Finocchiaro Sebastiano ed a quella di Membri i signori Dalmasso

Brunella e Ambrosino Erio,

L'assemblea procede altresì alla elezione del Collegio Sindacale prevista dall'articolo 30 dello Statuto Sociale, alla unanimità e per acclamazione vengono

nominati i signori FRANCO Roberto, nato a Saint Tropez (Francia) il 23 gennaio 1962, residente a

Cuneo via Mons. Riberi 19/A, operaio  
PORFIDO Marina e BIGLINO Giancarlo

L'assemblea riprende i suoi lavori e stabilisce che

il primo esercizio si chiuderà in via transitoria il

X

Finocchiaro Luigi  
Faletto Luigi

Dalmasso Brunella  
Ambrosino Erio

Ambrosino Erio  
Finocchiaro Sebastiano  
Faletto Luigi

Dalmasso Elio  
Ambrosino Erio  
Franco Roberto

31 dicembre 1985.

L'assemblea autorizza il Presidente signor FALETTO Luigi ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte quelle variazioni o aggiunte che venissero richieste in sede di omologa dalle competenti Autorità.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della società.

1/1 conferman "altren"  
2/2 conferman "unanimita"

approvato due facelle

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto che leggo ai  
comparenti i quali lo dichiarano conforme al loro  
volere da me indagato ed a conferma lo sottoscrivono  
con me Notaio.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona  
di mia fiducia sotto la mia direzione con macchina a  
nastro indelebile, occupa circa sette facciate di due  
fogli il primo firmato in calce.

✓ Flauto Finauto

Faletto Claudia in Finocchiaro

Dalmasso Brunello

Lisiane Giordano

Erio Antonino

Giuseppe Bigliani

Mario Pofido

Antonio Mulas

Luigi Gallo

Dalmasso Caterina ved. Dalmasso

Dalmasso Anna Maria in Baiocchi

Paolo Alberto Sarchellet



- analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di servizi educativi, assistenziali ecc.
- c) assumere in appalto da terzi (privati o enti) qualsiasi lavoro concernente la "produzione e lavoro" e i servizi al solo scopo socio terapeutico degli ospiti
- d) la cooperativa si propone altresì di stimolare e facilitare l'avviamento al lavoro ed il risparmio degli assistiti.

*Fausto Faletto*

TITOLO II  
SOCI

*Enrico Giordano*

*Giancarlo Bigliani*

*Dalmasso Cattarina*

Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che non abbiano interessi contrari ai fini della società.

Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste dallo statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo, degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge.

Possono altresì essere associate cooperativamente persone giuridiche ed enti che perseguono scopi attinenti o complementari all'oggetto sociale.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione; la domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
- c) il numero delle quote sociali che intende sottoscrivere.

La domanda delle cooperative, delle persone giuridiche, ed enti sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- a) la denominazione e la sede sociale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la dispo-

zione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi:

c) il numero dei soci iscritti;

d) il numero delle quote che l'ente si impegna a sottoscrivere. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, entro due mesi dalla data della ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

#### Art. 7 - Adempimenti dei nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre all'intero importo della quota sottoscritta, una somma di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta, del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro dei soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- almeno la quinta parte dell'importo all'atto dell'ammissione;
- la restante parte nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali aumenti delle quote sociali deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.

Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinaria.

*Felice Finelli*

#### Art. 8 + Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- ad accedere ai servizi prestati dalla società;
- non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza e pregiudizievole agli interessi della società.

*Salvatore Quarta*

*Giulio*

*Salvatore Quarta*

*Paolo Alberti*

*Erio Ambrosio*

*Marina Porfido*

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge, e del presente statuto, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

*Paolo Faletto*

*Giuseppe Fiordevento*

Art. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente, la Società, oppure fomenta dissidi e disordini tra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o in concorrenza con quella della Società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 33, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente.

Art. 11 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con gli eredi e legatari della quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Entro tre mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3°

*Giancarlo Bigliani*  
*Dalmazzo Catterina*

come del Codice Civile.

Art. 12 - Rimborso delle quote

La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società, risponde, per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o la esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati; e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

*Felice Fianello,*  
*Carlo Alberto Parodi*

TITOLO III

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore a lire 10.000 (diecimila) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 17 e con quote sociali eventual-

*Luigi Giulio*  
*Salvatore Rina Vito*  
*Roberto Ampolito*  
*Felice Fianello*

*Eno Ambrosio*  
*Marina Parodi*

mente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente:

- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo e accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza; propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della Società.

#### Art. 14 - Cessione quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 15 - Esercizio sociale

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) per almeno la quinta parte al fondo di riserva ordinaria;
- b) un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse ~~legale~~ legale raggugliato al capitale effettivamente versato;
- c) l'eventuale rimanenza agli speciali fondi di cui all'art. 13 punto 'd'.

Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci.

*Roberto Faletto*

*Eriziana Giordano*

*Giancarlo Biglino*

*Dalmasso, Caterina*

#### TITOLO IV

#### Art. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

#### Art. 19 - Assemblea: forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori della sede e dei locali sociali, purchè nel territorio italiano.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ed utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima e comunque non meno di ventiquattro ore dopo.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

*Floris Financiers*

#### Art. 20 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a- approvare il bilancio;
- b- nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale;
- c- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d- deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

#### Art. 21 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le ma-

*Condo Albert Anobile MD*

*Dalugano Ana Ula  
Luigi Juleto*

*Adunanza Spaziale  
Sett. 0000 Fellicci MD*

*Erio Ambrosino  
Marina Portico*

terie, \_\_\_\_\_ e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua \_\_\_\_\_ competenza.

L'Assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) deliberare sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

#### Art. 22 - Svolgimento dell'Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano scritti nel libro dei soci almeno tre mesi e siano in regola coi versamenti dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta e può rappresentare altri soci, in numero comunque non superiore a tre, impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro socio indicandone espressamente il nome; la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci, dipendenti della società.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci, l'assistenza del segretario non è necessario quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

#### Art. 23 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; la seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'unanimità.

Gennaro Bigliani Damasco Calterano

*Stadio Teletto*

*Giuseppe Giordano*

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio italiano, oppure sullo scioglimento della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Dalyang Anne Marie  
Angela Julia

Angela Julia  
Dalyang Anne Marie

Art. 24- Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente; per la prima volta tali cariche verranno conferite nello atto costitutivo della società.

Funge da segretario del Consiglio il Direttore o il Segretario o un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

Attilio Finocchio

Art. 25 - Durata in carica

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. Essi sono dispensati dal prestare cauzioni.

Art. 26 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario ed utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, almeno due volte all'anno, oppure quando sia fatta domanda anche da un solo consigliere o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Enio Abramo  
Marina Porfido

Carlo Alberto Savio

Le deliberazioni sono perse a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di persone o affari per cui alcuni componenti il Consiglio e il Collegio abbiano un interesse diretto.

Il Consigliere personalmente interessato alle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità dei voti nella votazione palese prevale il voto del Presidente, nella segreta, la parità comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

#### Art. 27 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci;
- c) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- d) conferire procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 29;
- e) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- f) dare l'adesione della società ad organi federali e consorzi;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione di soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi grado di giurisdizione.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

*Claudia Falletto*  
*Dalmasso*  
*Caterina* *Giuseppe* *Giordano*  
*Giuseppe* *Byle*



I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della società, tranne che l'assemblea straordinaria deliberi diversamente, in tal caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

#### Art. 31 - Poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I Sindaci devono:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire anche alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, qualora sia costituito;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### Art. 32

Il Collegio Sindacale esercita anche la funzione spettante al Collegio dei Probiviri.

Soci e Società sono obbligati a rimettere alle decisioni di esso — le risoluzioni di tutte le controversie relative all'interpretazione ed alla esecuzione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o derivanti da deliberazioni degli organi sociali escluse quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

*Paolo Faletto*      *Dalmazio*  
*Giuseppe Fiordeungo*  
*Giovanni Bigliani*

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FILIALI

Art. 33 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della società.

Art. 34 - Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato a fini di pubblica utilità a norma dell'art. 26 del D.L.C.P.C. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Art. 35 - Rinvio

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

Flauto Financiero.

Uario Luigi Juro

Salvatore

Luigi Juro  
Severino  
Severino

Erio  
Marina

X Paschia Faletto  
Giuseppe Giordano  
Giacomo Bigliani  
Marina Poffido  
Roberto Muscchio  
Dalmazo Letterina

Carlo Alberto Carobelli

Req. to 1 - l. n. 6.9.85 no. 30689

dep. Carlo Carobelli  
n. 10.85  
no. 2997 no. 10.85  
no. 319 no. 10.85  
no. 6688 fascicolo

Copia conforme all'originale su 9 fogli

ad uso: fiscale

Banca, il 29 NOV. 1985



Carlo Alberto Carobelli